

LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

**Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 262 del 28.12.2021
e integrato con deliberazione di Giunta comunale n. 172 del 29/08/2023**

Sommario

ART. 1 FINALITÀ E CRITERI GENERALI

ART. 2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 3 MODALITÀ PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 4 DETERMINAZIONE CONTRIBUZIONE

ART. 5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: SICUREZZA E RESPONSABILITÀ'

ART. 6 REGOLE DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

ART. 7 TRASPORTI PER ATTIVITÀ' DIDATTICO/CULTURALI ED EXTRA-SCOLASTICHE

ART. 1 FINALITÀ E CRITERI GENERALI

Le presenti Linee Guida hanno la finalità di disciplinare il funzionamento del servizio di Trasporto Scolastico e di stabilirne i criteri di accesso nel rispetto della vigente normativa. Il servizio di Trasporto Scolastico, improntato a criteri di efficienza ed efficacia, è finalizzato ad agevolare la frequenza scolastica degli alunni, concorrendo in tal modo a rendere effettivo il diritto allo studio e l'accesso alla rispettiva scuola di competenza per territorio.

Il servizio, affidato di norma in gestione ad una ditta esterna, è rivolto prioritariamente agli alunni, residenti nel territorio comunale, frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, iscritti presso la scuola competente per territorio, che si identifica con l'Istituzione scolastica nel cui territorio l'alunno risiede. Non possono usufruire del trasporto scolastico gli alunni che risiedono anagraficamente entro un raggio di trecento metri dalla scuola di riferimento. Gli studenti residenti in altri Comuni limitrofi potranno essere ammessi a fruire del servizio solo se residenti in prossimità del territorio di competenza dell'Istituzione scolastica a cui sono iscritti e unicamente in caso di disponibilità residua di posti, atteso che la precedenza è riservata agli alunni residenti.

ART. 2 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Comune di San Benedetto del Tronto organizza, tramite i propri uffici, il servizio di trasporto scolastico nel rispetto delle normative vigenti in materia.

Per l'organizzazione del servizio viene predisposto annualmente dal Comune, in collaborazione con la ditta appaltatrice, il Piano del Trasporto Scolastico che consiste nella individuazione dei percorsi, delle fermate e degli orari degli scuolabus e dei tempi di percorrenza, tenendo conto del calendario scolastico e degli orari delle lezioni comunicati dai Dirigenti Scolastici e del numero degli iscritti al servizio.

Nel corso dell'anno le indicazioni contenute nel citato Piano potranno essere suscettibili di variazioni da parte dell'Amministrazione Comunale, per sopravvenute esigenze riguardanti la sicurezza degli automezzi e dei fruitori del servizio, o per le eventuali modifiche e/o integrazione della programmazione delle attività didattiche, e, ove possibile, per esigenze comunicate dagli utenti.

Le fermate sono previste ad una distanza non inferiore di duecento metri, l'una dall'altra, salvo giustificate eccezioni, tenendo conto della viabilità e del minimo intralcio al traffico stradale.

La programmazione dei percorsi viene effettuata con criteri razionali tendenti a ridurre i tempi di permanenza a bordo degli alunni. In ogni caso la corsa non dovrà avere durata superiore a quarantacinque minuti.

Gli orari previsti nel Piano possono talvolta subire variazioni conseguenti a cause di forza maggiore (es. particolari situazioni di traffico, avaria dei mezzi, sinistri, situazioni meteo avverse, ecc...), che non possono in alcun caso dar luogo ad azioni di responsabilità nei confronti dell'Ente.

I percorsi degli scuolabus sono previsti su strade pubbliche o aperte al pubblico, in funzione del rispetto delle norme del Codice della Strada. In caso di percorso

impraticabile, confortato da opportune verifiche, la ditta incaricata dello svolgimento del servizio concorderà con il Comune il percorso o la fermata alternativa, sino al ripristino delle condizioni di praticabilità del percorso originario.

ART. 3 MODALITÀ PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO

I genitori degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, che intendono far usufruire i propri figli del servizio di trasporto scolastico, devono presentare annualmente la domanda, entro il termine fissato dall'Amministrazione Comunale, utilizzando appositi moduli, disponibili presso gli uffici comunali di riferimento o sul sito istituzionale del Comune. La graduatoria delle domande presentate per le varie linee di percorrenza stabilite sarà formata esclusivamente in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse fino alla capienza massima degli scuolabus disponibili.

Le domande pervenute oltre il termine previsto o nel corso dell'anno scolastico potranno essere eventualmente prese in esame unicamente in caso di disponibilità di posti a sedere sullo scuolabus richiesto.

Con la sottoscrizione della domanda il genitore o l'esercente la potestà genitoriale attesta, senza riserva alcuna, di conoscere integralmente e accettare quanto previsto e disciplinato nel Regolamento del Trasporto scolastico e nelle presenti Linee Guida, e si impegna, altresì, ad essere presente, anche delegando una persona maggiorenne, alla fermata dello scuolabus al momento del rientro da scuola. Eventuali variazioni dei dati dichiarati al momento dell'iscrizione dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto al Comune.

La ditta che gestisce il servizio trasporto rilascia all'utente un tesserino, che costituisce documento essenziale per avere riconosciuto il titolo di viaggio, che va esibito su richiesta del conducente e degli assistenti dello scuolabus, incaricati al controllo.

Può essere previsto durante il trasporto il servizio di assistenza e sorveglianza sugli scuolabus.

ART. 4 DETERMINAZIONE CONTRIBUZIONE

L'Amministrazione Comunale determina annualmente la quota di contribuzione per accedere al servizio, e differenzia l'importo in base al valore familiare ISEE. Inoltre per le famiglie con più figli che usufruiscono contemporaneamente del trasporto scolastico si applica la riduzione della quota di partecipazione pari al 50% per il secondo figlio e l'esenzione totale per il terzo figlio e successivi. Alla domanda di iscrizione il genitore deve allegare il pagamento della quota dovuta, che va corrisposta nella sua interezza, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del servizio.

La rinuncia al servizio di trasporto scolastico, comunicata per iscritto al Comune prima dell'inizio della scuola, dà diritto al rimborso della quota versata. Nel caso in cui la stessa è effettuata nel corso dell'anno non si ha diritto ad alcun rimborso.

Nel caso di impossibilità da parte della ditta a svolgere il servizio per causa di forza maggiore (scioperi, condizioni meteorologiche particolarmente avverse, ecc.), nessun rimborso è dovuto da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART 5 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO: SICUREZZA E RESPONSABILITA'

Il servizio di Trasporto Scolastico consiste, in via principale, nel trasporto dell'alunno dal punto di raccolta, cioè dal luogo di salita, individuato nel Piano, fino alla scuola frequentata e viceversa.

Le operazioni di salita e discesa dai mezzi dovranno avere luogo alle fermate e nel rispetto degli orari previsti nel Piano in condizioni di totale sicurezza.

In caso di imprevisti, di gravi e giustificati motivi di pericolo, di rilevanti esigenze organizzative, l'ufficio comunale competente si riserva la facoltà di variare la dislocazione dei punti di raccolta e gli orari previsti e di comunicare alle famiglie interessate, tramite le scuole o mediante comunicazione diretta, anche telefonica, le modifiche sopravvenute.

Il personale impiegato nel servizio di trasporto, in possesso dei requisiti professionali specifici previsti dalle normative vigenti in materia, garantisce massima serietà, diligenza e correttezza nello svolgimento dei compiti affidati.

Durante il giro di raccolta e di riconsegna dei bambini delle scuole dell'infanzia e primaria è garantito il servizio di assistenza e sorveglianza, da parte di personale dotato di adeguata esperienza.

L'assistente dovrà provvedere a vigilare sull'incolumità dei minori, sul rispetto delle regole di comportamento e sulla sicurezza necessaria a garantire il corretto svolgimento del servizio. Dovrà, inoltre, provvedere alla vigilanza anche nel corso della salita e discesa dal mezzo, nonché durante l'eventuale attraversamento stradale, all'accompagnamento fino al perimetro scolastico e all'affidamento dei bambini al personale scolastico preposto. Per il viaggio di ritorno l'assistente di bordo dovrà prelevare gli alunni dall'ingresso della scuola, dove verranno accompagnati dal personale scolastico a ciò delegato.

La responsabilità dell'autista e dell'assistente di bordo si intende limitata al trasporto degli utenti dal momento della salita sul mezzo fino all'ingresso nella scuola e, al ritorno, dal momento della salita sul mezzo fino alla discesa al punto previsto. Pertanto, non può essere attribuita alcuna responsabilità al personale addetto al trasporto scolastico per fatti verificatisi antecedentemente all'operazione di salita o successiva a quella di discesa dal mezzo.

Al momento della raccolta e al ritorno, i genitori o loro delegati dovranno essere presenti alle operazioni di salita e discesa dal mezzo. Se la persona che si presenta alla consegna del bambino non è conosciuta dall'assistente o dall'autista, questi chiede la presentazione di un documento valido di identità e della delega al ritiro del minore, sottoscritta da un genitore del bambino, con allegato un documento di identità del genitore stesso. Il soggetto delegato deve essere maggiorenne.

Nel caso di assenza di un genitore o di un suo delegato alla fermata prevista, il bambino rimarrà sullo scuolabus, e al termine del percorso sarà accompagnato presso la Polizia Municipale che provvederà a rintracciare i genitori. In caso di recidiva assenza del genitore alla fermata, il servizio, previa comunicazione scritta, potrà essere sospeso.

I genitori degli alunni delle scuole secondarie di primo grado che usufruiscono del servizio, al momento dell'iscrizione, possono autorizzare il personale addetto al Servizio Trasporto scolastico a far scendere il minore alla fermata prevista dello scuolabus in assenza dei genitori o di altra persona maggiorenne all'uopo delegata a curarne il ritiro, sollevando, in tal caso, il Comune di San Benedetto del Tronto e la ditta che svolge il servizio, da ogni responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dallo scuolabus e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, al ritorno dalle attività scolastiche e nel tragitto dalla discesa dallo scuolabus a casa.

Nel caso in cui l'alunno esca anticipatamente dalla scuola, ovvero, al termine dell'orario delle lezioni sia ripreso direttamente dal genitore, quest'ultimo è tenuto a darne comunicazione al personale addetto al trasporto. Quest'ultimo, in mancanza di comunicazione, è tenuto comunque ad assumere le dovute informazioni prima di ripartire per il servizio di riconsegna degli alunni.

E' consentito, previa comunicazione scritta all'ufficio comunale competente, riconsegnare gli alunni presso un punto di raccolta alternativo rispetto a quello ordinario, con precisa indicazione delle persone maggiorenni preventivamente autorizzate a riceverli.

L'autista dovrà controllare il mezzo in tutte le sue parti e valutarne quotidianamente l'efficienza e la sicurezza e occuparsi della pulizia dello stesso. Non può affidare ad altri la guida, non può effettuare fermate diverse da quelle previste, non può far salire sul mezzo persone estranee o comunque non iscritte al servizio, non può utilizzare il telefonino durante la guida, anche utilizzando i dispositivi previsti dalla legge.

Qualora il conducente ritenga che vi siano condizioni di pericolo e/o di pregiudizio al corretto svolgimento del servizio, può interrompere la guida e chiedere l'intervento delle forze di polizia.

La ditta incaricata del servizio trasporti è responsabile dell'operato e del contegno degli autisti e degli assistenti qualora presenti e dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi, nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori, o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni.

ART. 6 REGOLE DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

Ai fruitori del servizio di trasporto è richiesto un comportamento corretto e rispettoso oltre che all'osservanza di tutte le indicazioni fornite dagli autisti e dagli assistenti qualora presenti a tutela della sicurezza.

In particolare agli utenti è vietato:

- parlare all'autista, urlare, stare in piedi, sporgersi dai finestrini, fare uso di oggetti pericolosi, danneggiare in qualsiasi modo il mezzo e provocare danni a sé o ad altri trasportati, nonché mettere a rischio l'incolumità del personale a bordo;
- avere atteggiamenti derisori, minacciosi, provocatori o aggressivi nei confronti dei compagni e del personale di servizio, usare un linguaggio non conveniente.

Le inosservanze delle citate norme di comportamento da parte degli utenti o qualsiasi altra problematica riscontrata durante il tragitto dovranno essere segnalate, per iscritto, dall'autista o dall'assistente di bordo, al competente Servizio comunale.

Sarà compito del Responsabile del citato servizio convocare subito i genitori degli interessati, al fine di coinvolgerli nella soluzione del problema. Qualora le infrazioni dovessero ripetersi il Dirigente comunale competente potrà adottare la sospensione dall'utilizzo del servizio per un periodo determinato, o a tempo indeterminato, in rapporto alla gravità e pericolosità del comportamento riscontrato.

La riammissione al servizio, a seguito della sospensione temporanea, potrà essere disposta dopo che i genitori degli utenti interessati avranno fornito spiegazioni e assicurazione circa il comportamento dei propri figli.

Nel caso in cui gli alunni trasportati dovessero risultare responsabili di lesioni o danni agli altri alunni, o al personale di servizio o a terzi, oppure di danni ai mezzi, i rispettivi genitori, o gli esercenti la potestà genitoriale, saranno in ogni caso tenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non arrecati, a persone e/o cose, dal comportamento doloso o colposo del minore durante la fruizione del servizio.

ART. 7 TRASPORTI PER ATTIVITÀ' DIDATTICO/CULTURALI ED EXTRA-SCOLASTICHE

Compatibilmente con le disposizioni contrattuali vigenti per il servizio di trasporto scolastico, è garantito, nell'ambito del territorio comunale, il trasporto per iniziative ed eventi organizzati e promossi dai vari servizi del Comune, in collaborazione con gli Istituti scolastici per attività educative/didattiche/ricreative che si svolgono al di fuori del plesso scolastico.

Tali uscite dovranno essere effettuate in orari tali da non impedire il normale servizio di trasporto scolastico.

Per i servizi di cui sopra la funzione di accompagnamento e vigilanza a bordo verrà svolta dal personale docente.